

N. <u>22</u> / Prot. Area <b>SECONDA</b> Data <u>08/01/2019</u> <u>25/02/2019</u>		PROT. n. 34 DEL <u>25/02/2019</u>
--	---	--------------------------------------

# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale

N° <u>30</u> del Reg. Data <u>25/02/2019</u>	<b>OGGETTO</b>	Adozione schema Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni – Norme integrative della disciplina della pubblicità e delle affissioni – Aggiornamento tariffe in ottemperanza a quanto stabilito con legge 30.12.2018 n. 145
<p style="text-align: center;"><b>Parte Riservata all'Area II</b></p> <p><b>Bilancio</b> _____</p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione _____ Programma _____</p> <p>Titolo _____ Macroaggregato _____</p> <p>Capitolo _____</p>	<b>NOTE</b>	

L'anno duemila diciannove il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.
1)	Presidente <b>Pietro Puccio</b>	X	
2)	Componente <b>Girolamo Billante</b>		X
3)	Componente <b>Rita Di Maggio</b>	X	
4)	Componente <b>Maria Giambona</b>	X	
5)	Componente <b>Aldo Sollami</b>		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristoforo Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone su richiesta dell'Amministrazione Comunale l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Adozione schema Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni – Norme integrative della disciplina della pubblicità e delle affissioni – Aggiornamento tariffe in ottemperanza a quanto stabilito con legge 30.12.2018 n. 145”**

**Preso Atto** del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n 507 di revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

**Premesso** che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Preso atto** che diversi interventi legislativi hanno modificato la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, rendendo necessario un adeguamento della disciplina stessa alle modifiche normative introdotte;

**Considerato** inoltre che il Comune di Capaci procede direttamente alla gestione dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

**Ritenuto** pertanto opportuno predisporre il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni al fine di:

- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

**Visto** l'allegato schema di regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n° 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

**Preso atto**, altresì, dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n°448/2001, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, adottare uno schema di Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;



**Preso Atto** che il Comune di Caposci, con una popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti, è da ricomprendersi nei comuni di classe IV, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 506/93;

**Preso Atto** dell'art. 1, c. 169 della L. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Richiamato** il disposto della legge di stabilità 2019 n.145 del 30 dicembre 2018, il quale all'articolo 1 comma 919 ha stabilito che: "a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato";

**Ritenuto** opportuno, anche al fine di salvaguardare il gettito derivante dalla applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, a decorrere dal 1.1.2019, ridefinire le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii. applicando l'incremento del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato, evidenziando che le determinazioni della presente deliberazione concorrono alla definizione dell'equilibrio complessivo del Bilancio 2019;

**Preso Atto:**

- del D. Lgs. n. 267/2000;
- del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507
- dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446;
- dello Statuto comunale;
- del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- del vigente O.R.EE.LL.;

**Propone di Deliberare**

- 1. Di approvare** l'allegato A "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - Norme integrative della disciplina della pubblicità e delle affissioni", adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, composto da n. 26 articoli, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2. Di applicare** le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/1993, aumentate del 50% per le superfici superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, **come da allegato B;**
- 3. Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento  
**Rag. Salvatore Erasmo Pagano**





# COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo  
Area Seconda Finanziaria E Risorse Umane  
Ufficio Tributi Minori

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E  
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI**



Approvato con delibera di G.M. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n.

**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.e s.m.i Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo 1 del citato d.lgs. 507/93. e s.m.i.

**ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2017, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Capaci ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe IV.

**ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Capaci si racchiude in un'unica categoria.

**ART. 4 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO**

1. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale e il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari, esercita anche controlli sulla effettuazione delle affissioni dirette.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Comune e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a eseguire sopralluoghi e accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti Comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

**CAPO 2°****IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI****ART. 5 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI**

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono mezzi pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modificazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

2. La tipologia degli impianti pubblicitari da installare nel territorio comunale é disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. La tipologia e le caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni sono stabilite nel Piano Generale degli Impianti
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 11.035 unità registrata al 31.12.2017, non deve essere inferiore a m<sup>2</sup> 132,00.. Tale superficie minima deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
5. In attesa dell'adozione del piano di riordino dell'impiantistica affissiva sul territorio del Comune di Capaci il Comune garantisce una superficie complessiva degli impianti pari a quella indicata al precedente comma 4.
6. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita nel modo seguente:
  - 60% per affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
  - 40% per le affissioni di natura commerciale.
7. Relativamente agli impianti, attualmente installati, dieci impianti sono riservati all'affissione istituzionale, con la possibilità di utilizzare gli stessi per l'affissione commerciale nei casi in cui non pervenga la richiesta del servizio almeno quindici giorni prima della data richiesta per l'affissione.
8. Gli impianti standardi 70 X 100 (plancette) sono riservati all'affissione istituzionale o comunque prive di rilevanza economica.
9. Per gli impianti destinati alle affissioni dirette si fa rinvio a quanto stabilito nel Piano Generale degli impianti.

#### **ART. 6 - AUTORIZZAZIONI.**

1. L'installazione o la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità esposta sia esente dall'imposta. Per la disciplina dell'autorizzazione all'installazione si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti.

#### **ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dalla normativa vigente.

#### **ART. 8 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, il pagamento dell'imposta non esclude il pagamento del canone d'affitto; qualora la pubblicità sia effettuata su beni appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, il pagamento dell'imposta non esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare.

#### **ART. 9 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DI MANIFESTI**

1. Nel Comune di Capaci è vietata l'installazione di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti da parte di privati, su aree private e su beni immobili privati.
2. Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per l'affissione di manifesti, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria, come determinata nell'art. 5, comma 4, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

#### **CAPO 3°**

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **ART. 10 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. 507/93, si definisce attività economica lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
2. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, strumento di comunicazione visiva o acustica quando risulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'ubicazione, i segni distintivi, i servizi, i prodotti, le attività del soggetto pubblicizzato in quanto si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio.



3. Per luogo aperto al pubblico s'intende il luogo, anche privato, accessibile a chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

### ART. 11 - ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non costituisce forma pubblicitaria, in quanto diretta ad assolvere uno strumento di ausilio ed agevolazione della circolazione stradale, la installazione di segnali alberghieri, ai sensi dell'art. 134, lett. C), comma 9 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. nella ipotesi in cui gli stessi:
  - siano collocati nell'ambito di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento, su richiesta o per iniziativa della Giunta Comunale;
  - ottengano la preventiva autorizzazione per le modalità e la posa in opera;
  - rispettino le prescrizioni dell'art. 124, comma 10 del medesimo Regolamento.
2. Sono escluse dall'imposta le croci di segnalazione delle farmacie e l'eventuale scritta "farmacia" abbinata alla stessa in quanto strumento di pubblica utilità.

### ART. 12 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 507/93, si precisa quanto segue:
  - a. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, supporti, cornici ecc.) purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria;
  - b. ai fini della commisurazione della superficie imponibile dei mezzi pubblicitari polifacciali, si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, purché ci sia connessione pubblicitaria nei messaggi;
  - c. per i mezzi pubblicitari bifacciali, la superficie imponibile deve essere determinata in relazione ad ogni singola faccia, anche nel caso in cui venga riportato su entrambe le facce il medesimo messaggio pubblicitario;
  - d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;
  - e. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari riguardanti diversi soggetti, ancorché collocati su un unico mezzo di supporto, qualora siano diversi i soggetti pubblicizzati;
  - f. è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

### ART. 13 - PUBBLICITA' SONORA/VOLANTINAGGIO

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità " s'intende ogni punto di diffusione della pubblicità sonora.
2. E' fatto obbligo a tutte le attività commerciali, di qualsiasi costituzione giuridica, di non effettuare su tutto il territorio comunale pubblicità per mezzo di volantinaggio ed affissione di manifesti pubblicitari;
3. E' fatto obbligo di non distribuire sul territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti pubblicitari al di sotto delle porte di accesso, nei portoni o negli spazi antistanti abitazioni private;
4. E' fatto obbligo di non distribuire sul territorio comunale volantini ai conducenti delle auto in prossimità degli incroci, indipendentemente dal fatto che siano in sosta od in fermata;



5. E' fatto obbligo di non distribuire sul territorio comunale volantini, buoni sconto, biglietti omaggio o similari.

#### **ART. 14 – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI ASSOCIAZIONI E SIMILI**

1. Con riferimento alle insegne, alle targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro è stabilito quanto segue:
  - è applicata l'esenzione ad un solo mezzo pubblicitario posto direttamente presso la sede oppure nelle immediate vicinanze;
  - per i restanti mezzi pubblicitari esposti, la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 507/93.

#### **ART. 15 – AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti le esposizioni pubblicitarie, escluse le affissioni, realizzate da Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460 del 97 a condizione che le stesse risultino iscritte nell'apposita anagrafe, nonché quelle effettuate da associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo, per le sole attività statutarie.
2. Non sono soggette all'applicazione dell'imposta le superfici fino a quattrocento centimetri quadrati in quanto non preordinate, per le loro dimensioni, alla diffusione di messaggi pubblicitari.

#### **ART. 16 - DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute o la cessazione della pubblicità entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. La dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente.

#### **ART. 17 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il pagamento dell'imposta annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno oppure, in caso di pagamento rateizzato ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. 507/93, secondo le modalità seguenti:
  - prima e seconda rata al 31 marzo;
  - terza rata al 30 giugno;
  - quarta rata al 30 settembre.
2. Il Comune di Capaci potrà prevedere la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento tramite sistema bancario o con altre modalità.



**CAPO 4°**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ART. 20 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Capaci costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

**ART. 21 - PAGAMENTO DEI DIRITTI**

1. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tal fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario e, comunque, qualsiasi diversa forma deve intendersi eseguita a rischio del debitore; il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno in cui entra nella disponibilità del Comune.
2. In caso di pagamento del diritto mediante bollettino di conto corrente postale, la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D. Lgs n. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione dell'avvenuto versamento.

**ART. 22 - RICHIESTA DEL SERVIZIO**

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare apposita commissione al servizio affissioni.
2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare quanto segue:
  - quantità e formato dei manifesti da affiggere;
  - indicazione della categoria in cui esporre i manifesti;
  - indicazione, anche sintetica, del titolo della campagna pubblicitaria;
  - data di inizio e durata dell'esposizione.

Alla commissione, a pena di nullità della stessa, deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto delle peculiari procedure amministrative a cui sono sottoposti

3. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente la commissione completa degli elementi di cui al comma precedente.
4. Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.
5. L'accettazione della commissione è in ogni caso subordinata all'accertamento della disponibilità degli spazi affissivi.
6. La successiva integrazione, del solo numero dei manifesti, di una commissione già presentata non costituisce nuova o separata commissione. Tutte le altre variazioni, compresa la modifica del messaggio pubblicitario, sono considerate nuove e distinte commissioni e come tali verranno annotate nell'apposito registro cronologico.



7. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.

### **ART. 23 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI**

1. I manifesti devono pervenire all'ufficio affissioni, nell'orario di apertura:
  - a. almeno due giorni prima di quello richiesto per l'affissione, per i manifesti di natura commerciale;
  - b. il giorno prima per gli altri manifesti.
2. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 9.00 del mattino.
3. Le affissioni sugli impianti standardi 70 X 100 (plancette) sono effettuate di norma ogni dieci giorni, secondo un calendario di esposizione approvato all'inizio di ogni semestre. La durata dell'esposizione non potrà superare i dieci giorni per ogni commissione, nel rispetto del calendario previsto dal comune.

### **ART. 24 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI**

1. Il committente ha diritto al rimborso dei diritti versati nei casi stabiliti dall'art. 22 del d.lgs. 507/93.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

### **CAPO 5°**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 25 - RISCOSSIONE**

4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, del D. Lgs n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

### **CAPO 6°**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non espresso si fa riferimento al D.Lgs.507/93 e s.m.i. Capo I che fa parte integrante al presente regolamento.





## COMUNE DI CAPACI - CLASSE IV

Tariffe - Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni

D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm. In ottemperanza a quanto stabilito con legge 30/12/2018 n. 145

<b>PUBBLICITA' PERMANENTE (ART. 12 C. 1)</b>	
<b>Pubblicità Permanente (art.12 c.1)</b>	<b>Tariffa (€/mq.)</b>
ordinaria fino al mq.	13,427
ordinaria oltre il mq. e fino a 5,5 mq.	20,14
ordinaria oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.	30,21
ordinaria oltre 8,5 mq.	40,28
luminosa fino al mq.	26,85
luminosa oltre il mq. e fino a 5,5 mq.	40,28
luminosa oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.	60,42
luminosa oltre 8,5 mq.	80,56
<b>Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista</b>	
<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI IN GENERE (ART. 13)</b>	
<b>Pubblicità all'interno dei suddetti veicoli (art.13 c.1)</b>	<b>Tariffa (€/mq.)</b>
ordinaria fino ad un mq.	13,427
ordinaria oltre il mq.	20,14
luminosa fino ad un mq.	26,85
luminosa oltre il mq.	40,28
<b>Pubblicità all'esterno dei suddetti veicoli (art.13 c.1)</b>	<b>Tariffa (€/mq.)</b>
ordinaria fino al mq.	13,247
ordinaria oltre il mq. e fino a 5,5 mq.	20,14
ordinaria oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.	30,21
ordinaria oltre 8,5 mq.	40,28
luminosa fino al mq.	26,85
luminosa oltre il mq. e fino a 5,5 mq.	40,28
luminosa oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.	60,42
luminosa oltre 8,5 mq.	80,56
<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI IN GENERE (ART. 13 c. 3)</b>	
<b>Pubblicità all'interno dei suddetti veicoli (art.13 c.3)</b>	<b>Tariffa (€/mq.)</b>
portata utile superiore a 30 quintali	111,553
portata utile inferiore a 30 quintali	74,368
motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	37,183
<b>Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata</b>	
<b>PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI (Monitor TV - Led - Diodietc.) (ART. 14)</b>	
<b>Pubblicità per conto altrui (Art.14 c.1)</b>	<b>Tariffa (€/mq.)</b>
fino al mq.	41,32
oltre il mq.	61,974
<b>Pubblicità per conto proprio (art.14 c.3)</b>	<b>Tariffa (€/mq.) fino</b>
fino al mq.	20,66
oltre il mq.	30,987
<b>Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista</b>	

<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE (Disapositive, proiezioni luminose o cinematografiche.) (ART. 14 commi 4 e 5)</b>	
(Art. 14 c. 4 e 5)	Tariffa (€/g)
Periodi fino a 30 gg	3,873
Periodi oltre 30 gg	1,936
<b>PUBBLICITA' VARIA</b>	
Pubblicità varia (art.15)	Tariffa (€)
pubblicità con striscioni fino ad un mq.	13,427 per 15 gg o frazione al mq
pubblicità con striscioni oltre il mq.	20,14 per 15 gg o frazione al mq
pubblicità con aeromobili	92,96 per ogni giorno
pubblicità con palloni frenati	46,48 per ogni giorno
distribuzione volantini	3,873 a persona al giorno
pubblicità attraverso apparecchi amplificatori	11,62 per punto di diffusione al giorno
Formati	per i primi 10 giorni Tariffa (€)
manifesti formato 70 x 100	1,704
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli formato 70 x 100	2,556
manifesti costituiti oltre i 12 fogli formato 70 x 100	3,408
Formati	per i 5 giorni successivi Tariffa (€)
manifesti formato 70 x 100	0,511
manifesti costituiti da 8 a 12 fogli formato 70 x 100	0,7665
manifesti costituiti oltre i 12 fogli formato 70 x 100	1,022
<b>La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70 x 100 (art. 19 c. 2)</b>	
Diritto di urgenza - importo fisso	38,73
Sulle commissioni di manifesti inferiori a 50 foglio si applica sulla tariffa base la maggiorazione del 50% (art. 19 c. 3)	

COMITIA

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li 25/02/2019



Il Responsabile dell'Area II  
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, li 25/02/2019



Il Responsabile dell'Area II  
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione UNANIME espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

### DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegato A "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - Norme integrative della disciplina della pubblicità e delle affissioni", adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, composto da n. 26 articoli, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
2. **Di applicare** le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507/1993, aumentate del 50% per le superfici superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, **come da allegato B**;

e con la seguente separata votazione UNANIME

### DELIBERA

- **Di dare** all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristoforo Ricupati)

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristoforo Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/02/2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Cristoforo Ricupati)

